

La tutela del modello e del design e le differenze con il brevetto

Autore: Lione Federico

In: Diritto industriale

a cura della Dott.ssa Serena Biondi

Non si può brevettare l'aspetto esteriore dei prodotti. Il termine **"brevetto"** in questo caso non è corretto. Ciò che si può brevettare è un' invenzione che si concretizzi in una soluzione originale ad un problema tecnico mai risolto prima.

L'estetica del prodotto si può comunque tutelare. Come? Con la registrazione del design o del modello.

La premessa

La precedente può sembrare una frase confusa, ed in effetti lo è se non si conosce chiaramente la differenza tra la tutela concernente il brevetto e quella relativa al design e al modello.

Chiariamo dunque, di seguito, le caratteristiche di queste due **diverse forme di tutela**.

Il Volume dedicato

Il modello e il design

La protezione del design e del modello si riferisce quindi all'aspetto estetico di un prodotto: con il design si tutela il disegno, con il modello la forma.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può depositare un modello o un design; il diritto alla tutela spetta all'autore del modello o del design o al suo avente causa.

L'articolo 31 del codice della proprietà industriale italiano disciplina quanto segue:

"Possono costituire **oggetto di registrazione come disegni e modelli** l'aspetto dell'intero **prodotto** o di **una sua parte** quale risulta, in particolare, **dalle caratteristiche delle linee, dei contorni,**

dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo **ornamento**, a **condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale**.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, **esclusi i programmi per elaboratore.**"

Lo stesso afferma il **Regolamento CE 12.12.2001, numero 6 del 2002** in tema di disegni e modelli europei.

I modelli ed i disegni devono avere determinati requisiti per poter essere depositati: devono essere **nuovi** nel senso di originali e quindi non devono essere stati mai divulgati precedentemente alla data di presentazione della domanda di registrazione o prima della data di priorità, se è stata rivendicata. In pratica, un modello o un design per poter essere registrato non deve quindi identico o simile ad altri, deve cioè differire in dettagli non irrilevanti.

Inoltre un modello o un design deve avere **carattere individuale** cioè l'impressione generale che deve suscitare nell'utilizzatore informato deve essere diversa da quella che viene suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi altro modello o qualsivoglia altro disegno che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o prima della priorità, sempre se quest'ultima è stata rivendicata.

Non possono costituire oggetto di registrazione come modelli o disegni le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate solo dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

Si chiarisce inoltre che con una sola domanda si può chiedere la registrazione di più modelli e di più disegni ma solo se questi sono destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella stessa classe della classificazione internazionale dei disegni e dei modelli, ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno.

Cosa si intende per classificazione di Locarno? E' il sistema di classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La durata del titolo del modello e dei disegno è quinquennale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, e può essere prorogata per un massimo di venticinque anni, versando le tasse ogni quinquennio.

Il brevetto

Diverso è il brevetto con il quale si tutela un'invenzione, si tutela cioè la soluzione di un problema tecnico non risolto allo stato della tecnica e quindi sconosciuto a qualunque persona esperta del ramo.

Il brevetto per invenzione è disciplinato **dall'articolo 45 del codice della proprietà industriale** italiano. Oggetto del brevetto sono le invenzioni aventi alcune caratteristiche: devono essere **nuove**, devono implicare **un'attività inventiva** e devono essere **atte ad avere un'applicazione industriale**. Il brevetto può quindi consistere in un nuovo prodotto o in un nuovo procedimento o in un miglioramento di questi: in questo ultimo caso si parla di brevetto per modello di utilità.

Il brevetto viene concesso al titolare dell'invenzione, dietro richiesta corredata dai seguenti documenti: le **rivendicazioni** (trattasi di un documenti nei quali deve essere descritta l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo al punto di permettere ad un esperto del settore di attuare l'invenzione), il **riassunto** (è un documento nel quale viene sinteticamente specificata l'invenzione) nonché la **descrizione** (in questo scritto si specificano le caratteristiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione purché siano chiare, complete ed idonee a consentire a ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione); devono inoltre essere depositati i disegni raffiguranti l'invenzione.

La concessione del brevetto è devoluta all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che accerta la regolarità della domanda, la liceità e la brevettabilità dell'invenzione ma non l'effettiva titolarità del diritto in capo al richiedente.

Una volta concesso, il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di utilizzare in via esclusiva l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato per venti anni, senza possibilità di rinnovo.

Non sono brevettabili:

le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (tale divieto non riguarda prodotti, sostanze o composizioni impiegate in tali metodi, come i farmaci e gli strumenti chirurgici);

i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;

le presentazioni di informazioni;

le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

In pratica non sono considerate brevettabili le semplici intuizioni oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta; la legge chiarisce inoltre che affinché possa essere brevettata deve trattarsi di un'invenzione dotata di novità, attività inventiva ed industrialità.

In conclusione

La tutela brevettuale e quella riguardante i disegni ed i modelli concernono, come analizzato nel dettaglio, due diversi aspetti dei prodotti tuttavia la finalità è, in linea di massima, la medesima: proteggere la propria creazione da eventuali copie.

Occorre dunque valutare, caso per caso, quale sia la forma di protezione più adatta alle proprie esigenze.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/la-tutela-del-modello-e-del-design-e-le-differenze-con-il-brevetto/>